

Numero della proposta

40

333

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 30. Marzo 1867
dal Ministro *Delle Finanze*

OGGETTO

Relatore

Messadaglia

Approvata nella tornata del 16. Aprile 1867.

SESSIONE 1867
 PRIMA DELLA X LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

N° 10

PROGETTO DI LEGGE
 presentato dal ministro delle finanze
 (DEPRETIS)
 nella tornata del 30 marzo 1867

Soppressione dell'imposta sugli spiriti e liquori
 nelle provincie Venete e di Mantova.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 2 Aprile 1867

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|--------|------------------|--------|--------------------|
| Uff. 1 | <i>Biga</i> | Uff. 6 | <i>Giacomelli</i> |
| " 2 | <i>Fogazzaro</i> | " 7 | <i>Mascedaglia</i> |
| " 3 | <i>Basso</i> | " 8 | <i>Mauriguardo</i> |
| " 4 | <i>Capallari</i> | " 9 | <i>Del. Sec.</i> |
| " 5 | <i>Malvini</i> | | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Mascedaglia*
 Segretario *Giacomelli*
 Relatore *Mascedaglia*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 13 Aprile 1867

Approvata la Legge nella tornata del 16 Aprile 1867

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore	<i>10 ore</i>	del	<i>6 Aprile 1867</i>	nel	<i>Cabinetto primo</i>
Alle ore	<i>12 ore</i>	del	<i>10 Aprile</i>	nel	<i>ufficio 9°</i>
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(DEPRETIS)

nella tornata del 30 marzo 1867

Soppressione dell'imposta sugli spiriti e liquori nelle provincie Venete e di Mantova.

SIGNORI! — L'Austria nel 1856 istituiva un'imposta sulla produzione dei liquidi spiritosi distillati in tutto l'impero, ed una corrispondente addizionale di consumo da riscuotersi oltre i diritti doganali sugli spiriti e sulle acquavite provenienti dall'estero: determinava poi uno speciale equivalente per quelle che si introducevano nella città franca di Venezia.

Appena liberate quelle provincie dalla dominazione straniera, fu attivata nelle medesime la tariffa doganale italiana, ma non venne punto modificata la situazione rispetto alla summenzionata imposta e corrispondente addizionale ed equivalente; sembrando al Governo che le facoltà straordinarie accordategli non potessero estendersi a sopprimerle.

Non riscuotendosi nelle altre provincie sull'acquavite estera che i diritti doganali, ed all'incontro associandosi, nelle provincie venete, non solamente ai diritti stessi anche all'accennata addizionale ed al suo equivalente, si rende colà impossibile il commercio degli spiriti, non potendosi sostenere la concorrenza colle altre parti del regno dove quell'addizionale e quell'equivalente non si esigono.

Il commercio delle provincie venete ed in ispecie di Venezia insiste ed a ragione perchè si faccia scomparire tale stato di cose. Ma ciò non può farsi che abolendo

nelle provincie venete ed in quella di Mantova l'imposta sulla produzione dei liquidi spiritosi distillati, e sopprimendo l'addizionale di consumo e l'equivalente sugli spiriti provenienti dall'estero.

A ciò intende l'unito progetto di legge che ho l'onore di sottoporre, o signori, alla vostra approvazione.

Un uguale provvedimento fu nel 1859 adottato per la Lombardia, ma contemporaneamente si riattivò allora in quelle provincie il dazio di consumo che prima del 1856 riscuotevasi sulle acquavite e sui liquori.

A questa seconda misura non mi sembra che si debba ora ricorrere per le nuove provincie.

In fatti minimo è il prodotto che ricavavasi dall'imposta di produzione sugli spiriti, la quale nel 1864 e 1865 appena raggiunse in media l'annuo importo di lire 76,000, prodotto che tendeva continuamente a diminuire, conciossiachè i produttori piuttostochè assoggettarsi ai vincoli ed alle discipline prescritte preferivano di cessare affatto dalla fabbricazione.

Dall'altra parte giova notare che applicando alle nuove provincie le disposizioni legislative del regno in materia di dazi interni di consumo non si esigerebbero che circa lire 5,600,000, mentre secondo il progetto di bilancio che ebbi già l'onore di presentare le provincie stesse per tale titolo contribuirebbero per oltre 7,000,000. L'aggravio relativo nelle nuove provincie verrebbe pertanto sensibilmente aumentato se si assoggettassero i liquidi spiritosi al dazio di consumo. Nulla però si opporrebbe a che i comuni potessero colpire tali articoli, come ne hanno facoltà per l'articolo 118 della legge sull'ordinamento comunale e provinciale del 2 dicembre 1866 pubblicata nelle nuove provincie.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Articolo unico.

È soppressa l'imposta sulla produzione dei liquidi spiritosi distillati che si riscuote nelle provincie venete ed in quella di Mantova, ed in conseguenza è levata anche l'addizionale di consumo per l'importazione dall'estero delle acquavite e spiriti nelle predette provincie comprese nel territorio doganale come pure l'equivalente per l'importazione di tali prodotti nella città franca di Venezia.

Relazioni

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 10-A

33

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

REGA, FOGAZZARO, BEMBO, CAPELLARI, MALDINI, GIACOMELLI,
MESSEDAGLIA, MAUROGONATO, DEL RE

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 27 marzo 1867

— (3) —

**Soppressione dell'imposta sugli spiriti e liquori
nelle provincie Venete e di Mantova.**

Tornata del 13 aprile 1867

SIGNORI! — Soppressa la linea daziaria che separava le provincie nuovamente liberate della Venezia e di Mantova dalle altre del regno (fatto per tal guisa di tutto il regno un solo campo libero soggetto ad un unico regime doganale), ma mantenutasi ad un tempo l'imposta speciale che aggravava, e tuttora aggrava in quelle provincie, per legge austriaca del 1856, la fabbricazione dei liquidi spiritosi distillati, e alla quale corrisponde nei liquidi che introduconsi dall'estero una così detta addizionale di consumo da riscuotersi oltre gli ordinari diritti doganali, ed uno speciale equivalente per quelli che s'importano nella città franca di Venezia, ne doveva conseguire, per necessaria ragione, un effetto che era pur agevole a prevedersi, cioè che tornasse impossibile alle nuove provincie di sostenere, in tal ramo di produzione e commercio, la concorrenza delle altre, dove non esiste la medesima imposizione.

E così è in realtà. La fabbricazione dei liquidi spiritosi in quelle provincie, di già semispentà sotto il peso dell'imposta, trovansi ora nella necessità di dover cessare del tutto, e le importazioni dall'estero deviano e vanno a far capo ad altri punti del regno dove non si riscuote l'addizionale di consumo, e donde è poi libera l'entrata, senz'altro aggravio, nel territorio stesso della Venezia e di Mantova.

Da ciò i giusti e vivi reclami mossi dall'industria e commercio di quelle provincie per mezzo delle loro rappresentanze, ed in particolare dalla città di Venezia, senza che dal canto proprio il tesoro pubblico ricavi da quell'imposta il provento che potrebbe attendersene; da ciò la convenienza di un provvedimento comè è quello propostovi dall'onorevole ministro delle finanze, ed al quale la vostra Commissione si è perciò trovata unanime nel dare la propria adesione, solo esprimendo il desiderio e la raccomandazione che, in relazione alle nuove provincie, si esca al più presto da uno stadio di transizione, dove sono molteplici le discrepanze, e con esse il bisogno di parziali provvidenze e ripari.

Anche l'idea dell'onorevole ministro, che in seguito alla proposta soppressione dell'imposta sui liquidi spiritosi non sia da riattivarsi nelle nuove provincie il dazio di consumo che li colpiva avanti il 1856, al modo che erasi praticato nel 1859 per la Lombardia, non ha incontrato nel seno della vostra Commissione alcuna obbiezione. Lasciando ogni indagine sull'entità del prodotto che il pubblico erario potrebbe promettersi da tale misura (prodotto che nelle nuove provincie dove i dazi di consumo sono appaltati sarebbe da discuterli, e forse non senza qualche difficoltà, cogli assuntori di quegli appalti), sta pur sempre il fatto, siccome avvertesi giustamente nella relazione ministeriale, che oggidì il dazio di consumo, quale si contribuisce nella Venezia ed in Mantova per le norme ivi vigenti, è assai più grave di quello che esso sarebbe supponendo colà applicate senz'altro le corrispondenti norme italiane, il divario andando a non meno del 20 per cento, cioè da oltre 7,000,000 lire che ora produce quel dazio, a sole 5,600,000 lire che produrrebbe nella fatta ipotesi; laonde non vi è ragione perchè vi si aggiunga un ulteriore aggravio.

Bensì, come si accennava dall'onorevole ministro, rimane libero ai comuni, per la legge sull'ordinamento comunale e provinciale, promulgata anche nelle nuove provincie, di tassare per proprio conto i liquidi spiritosi; e non v'ha dubbio che per sè medesima siffatta materia non sia da reputarsi fra le più acconcie

3
alla tassazione, nei riguardi finanziari ed economici, ed
altresi negli igienici e nei morali.

La Commissione ha pertanto l'onore, o signori, di
raccomandare il progetto di legge alla vostra approva-
zione.

MESSEDAGLIA, *relatore.*

Liguan! — Proposito la linea doganale che

separava la provincia nuovamente liberata della Venezia

a di Mantova dall'altra del Regno, fatto per tal guisa che tutto il Regno

per un solo campo libero soggetto ad un unico regime

doganale, ma ~~non~~ ^{si manteneva} ad un luogo l'imposta speciale

che appassiva e tuttora appassiva in quella provincia, per

legge anziana del 1856, la fabbricazione dei liquori

spiritosi di distillerie, e alla quale corrispondeva per liquori

che introducevasi dall'estero una addebiitazione

di confusione dai ripartimenti oltre gli ordinari di un doganale

ad uno speciale equivalente per quelli che ^{si importano} nella

citta fanno ~~di~~ ^{dentro} ~~la~~ provincia, ~~o~~ ^{che} ~~per~~ ~~la~~ ~~provincia~~

ragione un altro, ~~che~~ ^{che} ~~per~~ ~~la~~ ~~provincia~~, ~~o~~ ^{che} ~~per~~ ~~la~~ ~~provincia~~

che fossero inopportuna alle nuove province di

proprietà in tal caso di produzione e commercializzazione

~~che non esse le università~~ ~~che non esse le università~~ ~~che non esse le università~~

~~che non esse le università~~ ~~che non esse le università~~ ~~che non esse le università~~

~~che non esse le università~~ ~~che non esse le università~~ ~~che non esse le università~~

~~che non esse le università~~ ~~che non esse le università~~ ~~che non esse le università~~

~~che non esse le università~~ ~~che non esse le università~~ ~~che non esse le università~~

~~che non esse le università~~ ~~che non esse le università~~ ~~che non esse le università~~

~~che non esse le università~~ ~~che non esse le università~~ ~~che non esse le università~~

~~che non esse le università~~ ~~che non esse le università~~ ~~che non esse le università~~

La fabbrica,
 E così e in realtà,
 ma nella nuova
 di dove allora del tutto,



Da una parte... con... nella...
e commercio di quelle province...
rappresentanza, ed in particolare ^{del} ~~del~~
a... Venezia, ^{del} ~~del~~ ^{proprio} ~~del~~ ^{pubblico} ~~del~~
ricorda che nell'impiego il governo ^{dei} ~~del~~ ^{pubblici} ~~del~~
~~auto pubblico~~ ^{il governo} ~~pubblico~~ ^{pubblico}
possibile... ^{di} ~~di~~ ^{lo} ~~lo~~
cominciare di un provvedimento con ^è ~~è~~ ^{quello} ~~quello ^{proprio} ~~proprio~~
della... ^{di} ~~di~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{modo} ~~modo
la... ^{per} ~~per~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{modo} ~~modo
vedere la propria... ^{che} ~~che ⁱⁿ ~~in ^{relazione} ~~relazione
il... ^{che} ~~che~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{relazione} ~~relazione
che nuove province... ^{di} ~~di~~ ^{questo} ~~questo ^{modo} ~~modo
di... ^{che} ~~che~~ ^{non} ~~non ^{potrebbe} ~~potrebbe ^{la} ~~la ^{disposizione} ~~disposizione
e... ^{che} ~~che~~ ^{il} ~~il~~ ^{bisogno} ~~bisogno ^{di} ~~di~~ ^{certi} ~~certi ^{provvedimenti} ~~provvedimenti ^e ~~e~~ ^{rimedi} ~~rimedi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anche l'idea dell'annuale...
... alla...
... ^{per} ~~per~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{modo} ~~modo
... ^{il} ~~il~~ ^{bisogno} ~~bisogno~~ ^{di} ~~di~~ ^{certi} ~~certi ^{provvedimenti} ~~provvedimenti ^e ~~e~~ ^{rimedi} ~~rimedi
... ^{che} ~~che~~ ^{la} ~~la~~ ^{coltura} ~~coltura ^{avanti} ~~avanti ^{del} ~~del ¹⁸⁵⁶ ~~1856
... ^{che} ~~che~~ ^{era} ~~era~~ ^{praticata} ~~praticata ^{nel} ~~nel ¹⁸⁵⁹ ~~1859 ^{per} ~~per~~ ^{la} ~~la ^{direzione} ~~direzione
... ^{non} ~~non~~ ^{ha} ~~ha~~ ^{incantato} ~~incantato ^{nel} ~~nel ^{pro} ~~pro ^{della} ~~della ^{nostra} ~~nostra ^{Amministrazione} ~~Amministrazione
... ^{alcuna} ~~alcuna~~ ^o ~~o~~ ^{altra} ~~altra~~ ^{obbligazione} ~~obbligazione
... ^{rispetto} ~~rispetto~~ ^{agli} ~~agli~~ ^{interessi} ~~interessi ^{pubblici} ~~pubblici ^e ~~e ^{privati} ~~privati~~

Il... ^{che} ~~che~~ ^{il} ~~il~~ ^{pubblico} ~~pubblico ^{non} ~~non ^{potrebbe} ~~potrebbe ^{promettere} ~~promettere
... ^{di} ~~di~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{modo} ~~modo
... ^{che} ~~che~~ ^{nelle} ~~nelle ^{nuove} ~~nuove ^{provincie} ~~provincie
... ^{due} ~~due~~ ^{specie} ~~specie ^{di} ~~di~~ ^{compra} ~~compra ^o ~~o~~ ^{appalto} ~~appalto ^{di} ~~di~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{genere} ~~genere
... ^e ~~e~~ ^{fatte} ~~fatte ^{non} ~~non ^{sono} ~~sono ^{mai} ~~mai ^{state} ~~state ⁱⁿ ~~in ^{questo} ~~questo ^{genere} ~~genere
... ^{di} ~~di~~ ^{questo} ~~questo ^{genere} ~~genere ^{di} ~~di~~ ^{questo} ~~questo ^{genere} ~~genere
... ^{che} ~~che~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{relazione} ~~relazione ^{con} ~~con ^{questo} ~~questo ^{genere} ~~genere
... ^{che} ~~che~~ ^{il} ~~il~~ ^{bisogno} ~~bisogno ^{di} ~~di~~ ^{certi} ~~certi ^{provvedimenti} ~~provvedimenti ^e ~~e~~ ^{rimedi} ~~rimedi
... ^{di} ~~di~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{genere} ~~genere ^{di} ~~di~~ ^{questo} ~~questo ^{genere} ~~genere
... ^{di} ~~di~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{genere} ~~genere ^{di} ~~di~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{genere} ~~genere
... ^{di} ~~di~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{genere} ~~genere ^{di} ~~di~~ ^{questo} ~~questo~~ ^{genere} ~~genere~~

applicabile ben altro la corrispondente come istruzione,
 il lavoro ~~non~~ rendendo a non meno del 20 per 100, cioè
 oltre 7,000,000 di lire che si produce quel tempo, e oltre
 5,500,000 che produrrà nella fatta ipotesi; donde
 una ragione perché si è aggraviato un altro aggravamento.
 Però, come faccenda dell'onorevole uso, rimane
 sempre libero ai Comuni, per la legge, tutti abitualmente
 comunali e provinciali, peraltro anche nelle nuove
 provincie, di far fare per proprio conto i liquidi spiritosi;
 e non si ha dubbio del resto che per un'industria di questo
 natura usi di vendita, pubbl. in alcune altre
 professioni, nei riguardi di consumo ed erasione a più
 di altri usi igienici e nei
~~applicabile ben altro la corrispondente come istruzione~~ ~~morali~~.

La Commissione ha presentato l'onorevole signor
 di cui mandare il progetto di legge alla vostra approvazione.

M. Spadolini, relatore

Progetto di legge del ministro

del Re della Commissione

articolo unico

È approvato l'imposta di consumo di liquori
 spiritosi distillati che si riproduce nelle provincie anche
 di quella di Montebello; di cui conseguenza è
 levata anche l'addizionale di consumo per i rapporti
 giuridici dell'istesso della aggraviata e quindi nelle
 province provincie compresi nel territorio doganale
 come pure l'esenzione per l'imposizione di
 tali prodotti nella città franca di Venezia.

Deotto

N. 10-A

Adler
Neyw - Rogozzov - Bembo -
Capellari - Modicini - Guisonelli
Mepedaglia - Mannoquinto -
Del Abe

Relazione della Commissione
sulla proposta di legge per la
coppettazione dell'imposta sugli
spinti e liquori nelle provincie
Venete e di Mantova

Tratta del 13. aprile 1867.